**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 18 novembre 2019

**Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in**

**innovazione», per start-up innovative. (19A07520)**

*(GU n.283 del 3-12-2019)*

 IL MINISTRO

 DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 Visto l'art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha

istituito il Voucher 3I - Investire in innovazione, al fine di

supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle

start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,

convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221;

 Visto il comma 9 del citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019,

n. 58, il quale prevede che i criteri e le modalita' di attuazione

del voucher 3I siano definiti con decreto del Ministero dello

sviluppo economico;

 Tenuto conto che il citato comma 9 prevede altresi' che il

Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, per lo

svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, di

un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e

integrazioni;

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis»;

 Considerato necessario definire i criteri e le modalita' di

attuazione del voucher 3I;

 Decreta:

 Art. 1

 Oggetto

 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di

attuazione del voucher 3I di cui all'art. 32, comma 7, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con

legge 28 giugno 2019, n. 58, e individua il soggetto gestore e i

soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005,

n. 30 e successive modifiche e integrazioni, coinvolti nel

procedimento.

 Art. 2

 Imprese beneficiarie

 1. Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le

start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,

convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per

la valorizzazione del proprio processo di innovazione.

 Art. 3

 Servizi acquisibili tramite il voucher 3I

 1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti

possibili servizi:

 a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle

ricerche di anteriorita' preventive e alla verifica della

brevettabilita' dell'invenzione;

 b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di

brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

 c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una

domanda che rivendica la priorita' di una precedente domanda

nazionale di brevetto.

 2. Ciascuna impresa di cui all'art. 2 puo' richiedere la

concessione del voucher 3I per i servizi indicati dal comma 1 anche

disgiuntamente, fermo restando che, per la richiesta del voucher

relativo ai servizi di cui alla lettera c) del precedente comma,

l'impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto

nazionale.

 3. L'impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il

voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al soggetto di cui all'art.

5, fornitore del servizio richiesto.

 4. Ciascuna impresa puo' richiedere, per uno o piu' servizi di cui

al comma 1 del presente articolo, di ottenere il voucher 3I al

massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno.

 Art. 4

 Importo equivalente del voucher 3I

 1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei limiti di

cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», nelle

seguenti misure:

 a) servizi di consulenza relativi alla verifica della

brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di

anteriorita' preventive: euro 2.000,00 + IVA;

 b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di

brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

euro 4.000,00 + IVA;

 c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della

domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.

 2. Il voucher 3I riguarda esclusivamente i servizi di cui al comma

1 e non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al

deposito.

 Art. 5

 Soggetti fornitori dei servizi

 1. I servizi di cui all'art. 3, per l'acquisizione dei quali e'

possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti

esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e avvocati,

iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine

dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio nazionale

forense sulla base di criteri e modalita' fissati dal direttore

generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti

e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

 2. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma l si impegnano

a non richiedere ulteriori compensi, per la fornitura dei servizi

indicati, in aggiunta a quelli coperti dal voucher 3I nella misura

fissata all'art. 4 alle imprese che ne faranno richiesta e che sono

in possesso del voucher 3I.

 3. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma 1 hanno

diritto al pagamento del voucher solamente dietro presentazione dello

stesso consegnatogli dall'impresa che ha fruito completamente dei

servizi.

 Art. 6

 Soggetto gestore

 1. Il soggetto gestore del voucher 3I e' l'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -

Invitalia.

 2. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione generale per

la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del

Ministero dello sviluppo economico sono fissati tramite apposito atto

convenzionale, che disciplina anche l'utilizzo delle risorse

disponibili.

 Art. 7

 Modalita' procedurali

 1. Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le

modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione,

la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra

i soggetti di cui all'art. 5 ed il soggetto gestore, le motivazioni

di revoca, nonche' gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti

con circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione

- Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo

economico. Con la medesima circolare sono fissati altresi' i termini

di apertura di presentazione delle domande, a seguito della

definizione dell'atto convenzionale con il soggetto gestore di cui

all'art. 6 e la formazione degli elenchi di cui all'art. 5.

 Il presente decreto sara' oggetto di registrazione presso i

competenti organi di controllo.

 Roma, 18 novembre 2019

 Il Ministro: Patuanelli